ACLI NAZIONALI

Nota[1] in merito DdL Costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale di istituzione della Corte disciplinare"

Premessa

Le **Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani** (ACLI) sono un'associazione di promozione sociale di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, dal 1944 le Acli contribuiscono a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia.

Il **tema della giustizia** occupa uno spazio privilegiato nell'azione sociale delle Acli che la declinano come priorità politica non tanto e non solo per le correlate necessità di riforma della procedura o di un determinato istituto, ma come **esigenza di tutela degli interessi rilevanti dei cittadini e dei lavoratori contro eventuali soprusi**, incoraggiando progetti, pratiche ed iniziative per lo sviluppo di una **cultura diffusa della legalità, del rispetto del prossimo, dell'ambiente che ci circonda e della coesione sociale**. Le Acli, d'altronde, operano per la creazione di **una società più equa e più giusta**, sostenendo i diritti dei lavoratori e dei cittadini, anche attraverso servizi mirati di informazione, consulenza ed assistenza.

Il **sistema della giustizia**, per le Acli, è lo strumento - composto da norme, regole, organi - volto a garantire equità e una sana convivenza civile nella società e, al contempo, **a tutelare i diritti delle persone**, specialmente quelle più bisognose di tutela, **nel rispetto dei doveri collettivi**, ivi compresi anche quelli "inderogabili di solidarietà" che ci ricorda la nostra Costituzione.

Per le Acli, quindi, **ogni intervento di riforma della giustizia in Italia dovrebbe tenere come stella polare l'interesse dei cittadini e dovrebbe tentare di rispondere ad esigenze reali** di tutela, di accesso alla procedura, di certezza del diritto, di ragionevole durata dei processi.

La nostra posizione

Il disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo IV della Costituzione ed in particolare degli articoli da 102 al 110, rubricato "*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale di istituzione della Corte disciplinare*", in questo senso, ci sembra invece inseguire **una "bandiera politica"** che viene da lontano, ma senza intercettare né un bisogno reale del Paese e dei cittadini né tantomeno produrre effetti rilevanti sulla vita delle persone.

La "riforma", infatti, con l'obiettivo di separare le "carriere" della magistratura "giudicante" e quella "requirente", sembrerebbe orientata solo ad introdurre due diversi Consigli Superiori della Magistratura, uno per quella giudicante e uno per quella requirente, la modifica del sistema

[1] A cura degli Avv.ti Italo Sandrini, Vicepresidente nazionale delle ACLI e Valerio Martinelli, Consigliere scientifico del Presidente nazionale ACLI

elettivo di questi (con un potenziamento della componente individuata tramite sorteggio) e la creazione di un'Alta Corte che si occupi della giurisdizione disciplinare (funzione oggi esercitata da una sezione speciale dell'unico CSM).

La *ratio* dell'intervento, a detta degli stessi promotori e sostenitori della riforma, sarebbe quella di arginare o comunque contrastare un possibile *vulnus* al c.d. "giusto processo" e, in particolare, ai principi di terzietà ed imparzialità del giudice. L'appartenenza del magistrato requirente e di quello giudicante allo stesso organo (e allo stesso ordine?) giudiziario, e la conseguente stretta relazione tra i due, costituirebbe, in qualche modo, secondo questa ricostruzione teorica, un **condizionamento** per il **giudice**. Quest'ultimo sarebbe infatti portato a sentire una maggiore vicinanza con la pubblica accusa a svantaggio della difesa.

Ora, posto che **il numero di passaggi di funzione da giudicante a requirente e viceversa risulta essere**, negli ultimi anni, **davvero esiguo** in percentuale (meno del 2%) ed in numeri assoluti[2] e che, in particolare, dopo la riforma Cartabia – che ha ridotto la possibilità per i magistrati di richiedere questo "mutamento di funzioni" ad una sola volta – questi sono ulteriormente diminuiti sotto l'1%[3], risulta difficile, se non impossibile, immaginare che un intervento di questo tipo possa rispondere ad un'esigenza urgente del sistema della giustizia o apportare un reale beneficio alla vita delle persone o finanche ad un rinvigorimento del c.d. "giusto processo".

Come già sottolineato dal CSM, peraltro, i magistrati comunque continuerebbero a far parte dello stesso ordine giudiziario e, pertanto, **non si comprende** come la separazione delle carriere potrebbe costituire un "**rimedio" alla presunta vicinanza fra organo requirente e organo giudicante**, dal momento che la natura dell'accusa rimarrebbe pubblica e i magistrati continuerebbero a far parte dello stesso ordine.

La riforma non sembrerebbe raggiungere neppure gli obiettivi sperati ma parrebbe solo in grado di complicare il sistema dell'organizzazione della giustizia a livello apicale e di duplicare gli organismi preposti. Gli effetti sembrerebbero circoscritti ad un ambito davvero ristretto e privo di reali impatti sulla vita delle persone.

A nostro parere, **vi sono temi più urgenti e rilevanti in relazione alla giustizia** che questa riforma non affronta né prende in considerazione: l'accesso alla tutela dei diritti, spesso resa difficile dai costi ed oneri della procedura; la ragionevole durata del processo; la regolamentazione

---

[2] I dati pubblici più aggiornati sulla separazione delle carriere risalgono al 2019 e sono stati pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), l'organo di autogoverno della magistratura in Italia. La ricerca è stata condotta su un campione di 12.212 magistrati, che corrispondono al 98 per cento dai magistrati assunti dal 1965 al 2017. Una sezione dello studio è dedicata proprio all'analisi dei cambiamenti dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti, e viceversa. Da questi dati risulta che dal 2018, **meno del 2%** dei magistrati ha effettuato quel passaggio di funzioni.

[3] Il 23 luglio 2024, in un'audizione durante l'esame della riforma sulla separazione delle carriere alla Camera, la prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano ha sostenuto (min. 1:48:05) che «*in seguito alle modifiche del 2022, di fatto la strada del pubblico ministero e quella del giudice si sono allontanate professionalmente*», tanto che, «*negli ultimi cinque anni è pari allo **0,83 per cento** la percentuale di pubblici ministeri che sono passati a funzioni giudicanti e allo **0,21 per cento** la percentuale dei giudici che sono passati a funzioni requirenti*».

dello strumento della carcerazione preventiva; la certezza del diritto; l'apporto delle nuove tecnologie al funzionamento del sistema della giustizia. Temi e questioni sui quali la nostra associazione sarebbe felice di poter dare un contributo in termini di riflessione e proposta.

Conclusioni

Per i motivi sovraesposti, il disegno di legge costituzionale in esame non ci sembra rispondere alle esigenze dei cittadini e del Paese. Anzi, in prospettiva, potrebbe comportare il rischio di una progressiva delegittimazione della stessa indipendenza ed autonomia della magistratura, che già, in questi anni, è stata toccata da riforme ed interventi legislativi puntuali.

Infine, volendo considerare anche un profilo di opportunità, occorrerebbe valutare attentamente la reale esigenza di mettere in moto la macchina operativa ed organizzativa che si renderà necessaria con grande probabilità (e con grande dispiego di risorse pubbliche), a seguito della quarta votazione in Aula, per l'indizione e la celebrazione del referendum (peraltro, senza che sia previsto un *quorum*). A nostro parere, si tratterebbe di spese ed oneri assolutamente non necessari, ma "giustificati" soltanto dalla necessità di "segnare un punto" di tipo politico.